

Prot. Gen. n.

## SCRITTURA PRIVATA

### ACCORDO TRA COMUNE DI TREVISO E L'ASSOCIAZIONE TREVISO SOTTERRANEA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CORTINA MURARIA CITTADINA

Con la presente scrittura privata redatta in un unico originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

- 1) **Franzoso dott. Federica**, nata ad Adria (RO) il 21.06.1967, domiciliata per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del **Comune di Treviso** con sede in Treviso via Municipio n. 16, codice fiscale n. 80007310263, ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n. 99976 in data 31.08.2016 ed in esecuzione altresì della determinazione .....del ....., esecutiva ai sensi di legge, depositata in originale presso il Servizio Protocollo del Comune di Treviso;
- 2) **Roberto Stocco**, nato a Treviso il 12.11.1955 e residente a Treviso in Va Lazzari n. 12, il quale interviene ed agisce nel presente atto in forza di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445** che si allega **sub A**, quale legale rappresentante dell'Associazione *Treviso Sotterranea*, con sede a Treviso (TV) Via Lazzari n. 12, e

dichiara che il codice fiscale dell'Associazione è il seguente:  
94148390266;

**Premesso che:**

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, all'art 112 "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica", comma 1 stabilisce che "Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice";
- il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che "I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposte convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";
- il 30 settembre 2018 scade l'accordo prot. n. 3944 del 10.01.2018 con l'associazione Treviso Sotterranea, finalizzato a promuovere e valorizzare dal punto di vista culturale il patrimonio murario di Treviso;
- Nella seduta del 05.09.2018, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole a proseguire, per un anno, nella collaborazione con l'Associazione Treviso Sotterranea nelle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio murario di Treviso, senza costi per l'Amministrazione comunale;
- con det. n. del... è stata affidata all'Associazione Culturale senza fini di lucro Treviso Sotterranea la valorizzazione della cortina muraria cittadina, attraverso la gestione e l'apertura al

pubblico delle aree attigue alla cinta muraria stessa e degli ambienti ipogei che saranno fruibili a cittadini e studenti attraverso visite guidate, per il periodo di un anno ed è stata approvato il relativo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 OGGETTO**

Il Comune di Treviso, ai fini della promozione culturale della città e della valorizzazione del proprio patrimonio murario, affida all'Associazione Culturale senza fini di lucro Treviso Sotterranea la gestione e l'apertura al pubblico delle aree attigue alla cinta muraria e degli ambienti ipogei sotto elencati, che saranno fruibili a cittadini e studenti attraverso visite guidate:

- Bastione di S. Sofia
- Golena di Via Nino Bixio
- Mura in corrispondenza delle Scuole Stefanini
- Rifugio antiaereo della Prima Guerra Mondiale (Torrione S. Tomaso)
- Porta S. Tomaso – ambiente Ipogeo
- Golena di Varco Manzoni
- Porta S. Tomaso
- Rifugio Prima Guerra Mondiale – penisola del Paradiso
- Ponte de Pria e cortile Palazzo Rinaldi (grate in ferro)

ed altri siti che si rendessero fruibili anche dopo la stipula della presente convenzione.

Per quanto riguarda l'utilizzo di Porta S. Tomaso e l'ambiente ipogeo della stessa, è subordinato all'esecuzione degli interventi elencati nell'accordo di valorizzazione sottoscritto il 28 luglio 2015 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Agenzia del demanio ed il Comune di Treviso, relativamente al complesso museale ex Convento S. Caterina e adiacente area verde, Porta S. Tomaso e Porta Santi Quaranta, in attuazione dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs. 28.05.2010 n. 85 per il trasferimento gratuito agli enti territoriali di beni demaniali. In ogni caso l'utilizzo dovrà essere compatibile con il programma di valorizzazione oggetto dell'accordo predetto e con l'atto di trasferimento del 07.09.2016.

L'Associazione potrà chiedere un'offerta libera ai visitatori quale copertura totale o parziale dei costi di assicurazione.

#### **Art. 2 DURATA**

La presente convenzione decorre dal 01.10.2018 e scadrà il 30.09.2019. E' escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 3 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione Treviso Sotterranea si obbliga a:

- stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile rischi vari verso terzi relativa all'attività esercitata, agli immobili e all'uso degli stessi e per le guide (membri fondatori dell'associazione);
- stipulare idonea assicurazione infortuni per tutti i partecipanti alle visite guidate;
- garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento delle visite guidate attraverso la somministrazione ai visitatori di un

regolamento apposito sul cui rispetto dovrà essere prestata la massima vigilanza;

- utilizzare i luoghi oggetto della presente convenzione solamente per lo svolgimento di attività con essi compatibili ed eventualmente concederne l'uso, anche nelle singole componenti, ad altre associazioni o sodalizi su richiesta dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività saltuarie organizzate dall'Amministrazione medesima o autorizzate dalla stessa. In questo caso la responsabilità per danni diretti o indiretti a cose o persone connessi all'attività svolta saranno a carico degli organizzatori della stessa.

#### **ART. 4 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI TREVISO**

Il Comune di Treviso si obbliga a:

- provvedere al taglio dell'erba delle aree interessate e alle altre opere di ordinaria manutenzione già di competenza del Comune;
- collaborare nelle diverse forme e nei limiti delle disponibilità economiche e di personale alla buona riuscita del progetto.

#### **Art. 5 STATO DEI LUOGHI**

L'Associazione dichiara di conoscere perfettamente le aree circostanti le mura e gli ambienti ipogei, di aver preso visione dello stato dei luoghi e di trovarli adatti al proprio uso.

L'Associazione si impegna a dotarsi di un "piano di sicurezza" che preveda anticipatamente il percorso da effettuarsi al fine di verificarne la sicurezza generale, che escluda dalla visita le parti ritenute più a rischio e che prescriva l'eventuale utilizzo di presidi

individuali ritenuti necessari per la visita o, in alternativa, di impegnarsi ad eseguire le eventuali opere previsionali atte a mettere in sicurezza il percorso.

#### **Art. 6 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

L'Associazione esonera il Comune di Treviso da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'utilizzo dei beni oggetto della presente convenzione durante l'attività esercitata, nonché per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

L'assicurazione di cui all'art. 3 coprirà qualsiasi pretesa d'ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa all'attività esercitata sugli immobili ed all'uso degli stessi. Resta inteso comunque, che resteranno a carico dell'associazione stessa, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come la stessa provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di assicurazione.

L'Associazione è l'unico responsabile e dovrà rispondere di tutti i danni agli immobili, nonché alle persone e cose, derivanti dall'attività svolta, lasciando sollevato il Comune di Treviso da ogni responsabilità civile e penale, lite o molestia anche giudiziale, conseguenti alla realizzazione del progetto.

L'Associazione rinuncia espressamente alle facoltà previste dall'art.1578 C.C. riguardanti i vizi della cosa.

#### **Art. 7 RECESSO**

L'Associazione, senza riconoscimento di alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, può recedere dal contratto facendone richiesta all'Amministrazione Comunale con preavviso di almeno 3 mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.

#### **Art. 8 REVOCA DEL COMUNE**

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la convenzione e perciò recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata A.R. e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, e senza che l'associazione possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo.

#### **Art. 9 CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI**

L'Associazione non potrà cedere il contratto ad altri, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune concedente.

#### **Art. 10 DECADENZA**

In caso di gravi inadempimenti in relazione a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza dalla stessa con effetto immediato.

In tal caso l'associazione non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il Comune ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che penale.

#### **Art. 11 NORME FINALI E DI RINVIO**

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 12 TRATTAMENTO DATI**

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di concessione (D.Lgs. n. 196/2003).

#### **Art. 13 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

#### **Art. 14 SPESE CONTRATTUALI**

L'Associazione assume a proprio carico le spese dell'eventuale registrazione ed ogni altra eventuale spesa inerente alla stipulazione del presente atto.

#### **Art. 15 PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Treviso,

**Comune di Treviso – la Dirigente Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura - dott.ssa Federica Franzoso**



---

**Associazione Treviso Sotterranea – il Presidente - Roberto  
Stocco**

---